



COMUNE DI ARITZO

(Provincia di Nuoro)

<p align="center">CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARITZO E TETI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE</p>

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di ARITZO - C.F. (classe 4°), legalmente rappresentato dal Sindaco, signor Gualtiero Mameli - C.F. 00160010914 e il Comune di TETI C.F. 81000970913, rappresentato dal Sindaco, signor Costantino Tidu (classe 4°), si conviene e stipula quanto segue:

L'Amministrazione comunale di ARITZO, con delibera di C.C. n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di TETI con delibera di C.C. n. .. del _____ esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997;

ART. 1 –OGGETTO E FINE

I Comuni di ARITZO e di TETI in Provincia di Nuoro, stipulano la presente convenzione allo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata avvalendosi dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o provvedimento del Sindaco ed altri equivalenti, sono attribuiti al segretario comunale dai singoli Enti.

La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di ARITZO assume la veste di Comune capo convenzione (capofila).

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di 12 mesi.

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di assegnazione in servizio secondo le procedure previste dalla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali.

La durata della Convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, da trasmettere tempestivamente all'altro comune e alla Prefettura di Cagliari con racc. A/R. ovvero via P.E.C. per l'adozione dei

provvedimenti concernenti la classificazione della sede, la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale avrà la facoltà di optare per la titolarità di uno dei Comuni convenzionati anche qualora sia in atto una convenzione con altro Comune.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capofila della convenzione.

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune Capofila; tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale di quest'ultimo.

ART. 5 FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

Le assenze per congedo ordinario sono comunicate dal Segretario Comunale ad entrambi i Sindaci.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione e necessariamente concordati col segretario comunale.

Le prestazioni del Segretario Comunale sono assicurate presso ciascun ente convenzionato secondo una programmazione degli accessi concordata tra i Sindaci ed il Segretario Comunale avendo cura di assicurare le funzioni di istituto. I Sindaci dei due comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Di norma si stabilisce che il Segretario comunale presterà servizio presso i due Enti come di seguito indicato:

Comune di ARITZO 50% corrispondenti a n. 3/2 giorni lavorativi a settimane alterne;
Comune di TETI 50% corrispondenti a n. 2/3 giorni lavorativi a settimane alterne.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 45 e 37 del CCNL).

Il Comune di ARITZO capofila sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che conferisce eventuali funzioni aggiuntive le retribuzioni, i compensi e le spese a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Nel caso di missioni o trasferte svolte nell'interesse di un solo Comune, il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita sulla base di specifiche disposizioni di legge (1/5 del prezzo della benzina verde a Km).

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati con idonei mezzi di trasporto che consentano il regolare svolgimento del servizio del Segretario Comunale che deve garantire la sua presenza in orari spesso non compatibili con i mezzi di trasporto pubblico.

Gli oneri di partecipazione a corsi di aggiornamento, formazione, studi e convegni sono a carico degli enti convenzionati nel rispetto dei rapporti di partecipazione (50%).

L'eventuale onere per funzioni aggiuntive sarà interamente a carico del Comune interessato.

La maggiorazione dovuta per incarichi e funzioni aggiuntive eventualmente attribuite sono a carico del comune che le conferisce.

La retribuzione di risultato sarà erogata da entrambi i comuni e determinata secondo la metodologia di valutazione in vigore nel comune capo-convenzione; il riparto degli oneri relativi avverrà secondo le percentuali di cui al successivo articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI –OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite come segue:

- a) 50 % a carico del Comune di ARITZO;
- b) 50 % a carico del Comune di TETI;

Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, mentre l'altro Comune convenzionato provvede a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 giorni. I diritti di segreteria per l'attività di rogito del segretario comunale devono essere liquidati e pagati mensilmente.

Ogni bimestre il Comune capofila, comunicherà al Comune di TETI il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel bimestre precedente, secondo un apposito prospetto a firma del Segretario Comunale.

Il Comune di TETI provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la

Allegato all'atto del Consiglio Comunale n. 1 del 16 febbraio 2018

popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre sarà inviata alla Prefettura di Cagliari, sezione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li,

COMUNE DI ARITZO _____

COMUNE DI TETI _____